

AS1216 - BANDO DI GARA UNIONCAMERE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA STATISTICA RELATIVO ALLA DOMANDA DI LAVORO DELLE IMPRESE ITALIANE

Roma, 30 settembre 2015

Unioncamere – Camere di Commercio d'Italia

Nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 23 settembre 2015 ha inteso formulare alcune osservazioni in merito al bando di gara per l'*"affidamento del servizio di ricerca statistica con tecnica C.A.T.I. per rilevare la domanda di lavoro delle imprese italiane (CIG 623820599C)"*.

Il bando di gara in oggetto contiene, tra i requisiti comprovanti la capacità tecnica, al punto b.6), una previsione secondo cui i concorrenti debbono possedere: *"Esperienza verificabile attraverso contratti o certificati rilasciati dal committente, relativi alla realizzazione di «Indagini statistiche» aventi come unità di rilevazione le imprese, effettuati con tecnica C.A.T.I. ed eseguite su campioni di grande dimensione aventi come tema andamenti economici con riferimento ai temi occupazionali dove, in particolare per questo ultimo ambito, sia stata utilizzata una classificazione ufficiale delle professioni a livello dettagliato (tipo CP2011 5 cifre). La condizione provante l'esperienza si riferisce all'effettuazione di almeno 2 indagini nel triennio 2012, 2013, 2014 con un numero di imprese intervistate pari o superiore a 50 000 unità e riferite alla tipologia appena descritta"*; e al successivo punto b.8) una previsione in forza della quale i concorrenti devono avere: *"Almeno 100 dipendenti assunti a tempo indeterminato presso l'impresa"*.

L'Autorità rileva che dall'analisi degli atti di gara emergono criticità di natura concorrenziale.

Per quanto riguarda, nello specifico, il punto b.6) del bando di gara, si evidenzia che la stazione appaltante richiede in definitiva ai potenziali concorrenti di aver già svolto un servizio pressoché identico a quello messo a gara senza che tale pretesa sia sorretta da alcuna utilità generale. In particolare, la previsione secondo cui i requisiti di esperienza richiesti siano posseduti contestualmente con riferimento a un'unica indagine restringe eccessivamente e in modo ingiustificato l'accesso alla procedura. L'Autorità ritiene che la stazione appaltante potrebbe prevedere la possibilità che i suddetti requisiti siano posseduti disgiuntamente tra loro e siano, quindi, riferibili a indagini differenti. Tale diversa prospettazione non inciderebbe sulla dimostrazione della capacità e delle competenze tecniche ritenute necessarie ma amplierebbe senz'altro la platea dei concorrenti potenziali.

Si rileva, quindi, la necessità di consentire alle imprese interessate alla presentazione di un'offerta di poter provare la propria capacità tecnica con modalità alternative giudicate idonee dalla stazione appaltante. Tale modifica consentirebbe di ampliare il numero di concorrenti in grado di partecipare alla gara non penalizzando, ad esempio, società che hanno maturato un'esperienza qualificata in contesti diversi da quello eccessivamente specifico oggetto dell'indagine messa a gara.

Con riferimento all'ulteriore requisito, ossia quello relativo alla richiesta di un numero minimo di dipendenti a tempo indeterminato, si rileva che anch'esso non appare giustificato dalla natura del servizio oggetto del bando e deve, pertanto, considerarsi ingiustificatamente restrittivo nella misura in cui il bando già prevede ai punti b.3) e b.7) il numero minimo di figure professionali necessarie ai fini dell'espletamento dell'indagine. Si consideri a tale proposito che negli istituti di ricerche di mercato viene di norma utilizzata per gli intervistatori la forma del contratto di collaborazione, mentre i medesimi istituti di ricerche di mercato utilizzano contratti a tempo indeterminato per le funzioni di ricerca, *data processing* e staff. Essendo l'attività richiesta da Unioncamere prevalentemente di raccolta dei dati tramite intervistatori (in relazione ai quali il bando già richiede un numero minimo di 250 quale dimostrazione della capacità tecnica), appare sproporzionato richiedere un numero di dipendenti a tempo indeterminato così elevato.

L'Autorità ha più volte evidenziato che, in base al principio di proporzionalità, i requisiti di partecipazione non devono essere rigidi a tal punto da limitare la partecipazione degli operatori economici attraverso ingiustificate barriere amministrative all'ingresso nel relativo mercato, soprattutto se in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale¹.

Le preoccupazioni di natura concorrenziale che spingono l'Autorità a formulare il presente parere appaiono concrete anche alla luce del fatto che nelle ultime tre edizioni della gara in oggetto risulta essere stata presentata un'unica domanda di partecipazione sempre da parte della medesima società poi risultata aggiudicataria.

Le restrizioni ingiustificate previste dal bando impediscono, dunque, la partecipazione alla gara in oggetto alle altre società operanti nel settore. Inoltre, le medesime restrizioni hanno l'evidente effetto di impedire alla stazione appaltante di conseguire i vantaggi derivanti da una maggiore partecipazione alla gara e da minori prezzi di aggiudicazione.

Pertanto, l'Autorità auspica che i futuri bandi di gara per "*l'affidamento del servizio di ricerca statistica con tecnica C.A.T.I. per rilevare la domanda di lavoro delle imprese italiane*" accolgano le indicazioni contenute nel presente parere al fine di consentire un più ampio confronto competitivo, permettendo alle imprese interessate alla presentazione di un'offerta di poter provare la propria capacità tecnica mediante strumenti alternativi giudicati idonei dalla stazione appaltante.

¹ Cfr., in particolare, le segnalazioni AS187 del 28 settembre 1999, in Boll. AGCM n. 48/99; AS251 del 30 gennaio 2003, in Boll. AGCM n. 5/2003; AS333 del 20 maggio 2004, in Boll. AGCM n. 8/2006; AS302 del 1° giugno 2005, in Boll. AGCM n. 23/2005; AS382 del 21 febbraio 2007, in Boll. AGCM n. 7/2007; AS417 del 5 marzo 2007, in Boll. AGCM n. 33/2007; AS479 del 2 ottobre 2008, in Boll. AGCM n. 37/2008; AS458 del 4 giugno 2008, in Boll. AGCM n. 22/2008; AS470 del 7 agosto 2008, in Boll. AGCM n. 31/2008; AS895 del 9 novembre 2011, in Boll. AGCM n. 49/2011; AS1149 del 17 settembre 2014, in Boll. AGCM n. 38/2014.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
